

Modifiche a leggi regionali, proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni

Art. 1

(Integrazione alla l.r. 21/1978)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 26 aprile 1978, n. 21 (Istituzione del servizio per l'assistenza alla famiglia, all'infanzia, alla maternità e alla paternità responsabili) è inserito il seguente:

"Art. 2-bis

(Interventi socio-assistenziali)

1. La Regione promuove il potenziamento, la qualificazione e la riorganizzazione degli interventi socio-assistenziali a sostegno dei nuclei familiari in situazioni di difficoltà sociale, degli impegni educativi e di cura dell'infanzia, individuando una programmazione coordinata e integrata con il Piano sanitario.
2. La Giunta regionale, in relazione agli obiettivi psico-sociali riferiti alle problematiche relazionali nei rapporti di coppia e di convivenza familiare, finanzia anche i consultori familiari e le associazioni che si occupano degli aspetti socio-assistenziali in merito alle difficoltà relazionali anche nei rapporti di coppia e di famiglia e con riferimento ai problemi di maltrattamento e violenza; ai problemi educativi nel rapporto fra genitori e figli; alle problematiche di separazione e divorzio, con particolare attenzione alle esigenze dei figli nei confronti della nuova configurazione familiare e al rapporto col genitore non convivente; alle problematiche educative, organizzative e di accudimento riferite a situazioni familiari monoparentali.
3. La Giunta regionale ed il Dipartimento Sociale-Enti Locali-Cultura, gestiscono gli indirizzi di intervento socio-assistenziali e adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni del presente articolo."

Art. 2

(Modifiche all'art. 17 della l.r. 91/1994)

1. All'articolo 17 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"a) fondi assegnati annualmente dalla Regione attraverso le annuali leggi di bilancio, sulla base di criteri stabiliti dal Dipartimento competente in considerazione della destinazione dei fondi medesimi;"
 - b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La tassa di cui alla lettera h) del comma 1 è fissata in euro 103,00. Il competente Dipartimento della Giunta regionale provvede annualmente a trasferire le somme riscosse all'Azienda competente."

Art. 3

(Modifiche alla l.r. 96/1996 e interpretazione autentica dell'art. 34, co. 1, lett. d) della l.r. 96/1996)

1. Alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"1. In ciascuno dei cinque ambiti territoriali delle ATER di cui all'articolo 3 della legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica), presso la sede principale, è insediata una Commissione per la formazione delle graduatorie di assegnazione, nominata dal Presidente della Giunta regionale. Per ciascun ambito territoriale può essere istituita, altresì, con Deliberazione della Giunta regionale, sentita l'ATER competente, una Commissione presso ciascuna sede decentrata.";
 - b) al comma 2 dell'articolo 7 le parole "Dirigente con profilo professionale "amministrativo" della pubblica amministrazione, anche in quiescenza, con almeno cinque anni di attività nella qualifica" sono sostituite dalle seguenti: "Dirigente o funzionario avente i requisiti per l'accesso alla dirigenza, con almeno cinque anni di attività nella qualifica";
 - c) i commi 17 e 19 dell'articolo 7 sono abrogati;
 - d) al comma 21 dell'articolo 7 le parole "di fascia demografica corrispondente a quella risultante dal totale dei residenti nei Comuni insistenti nell'ambito di competenza di ciascuna ATER" sono sostituite dalle seguenti: "di fascia demografica da 250.001 a 500.000 abitanti";
 - e) ai commi 1 e 2 dell'articolo 17-bis le parole "persone non deambulanti" sono sostituite dalle seguenti: "persone affette da problematiche di salute di natura motoria ovvero da altri gravi disturbi che ne compromettono la normale deambulazione";
 - f) dopo il comma 1 dell'articolo 17-bis è inserito il seguente:

"1-bis. I Comuni e gli enti gestori possono prevedere nei bandi specifiche casistiche afferenti le difficoltà motorie di cui al comma 1."
2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 96/1996 la parole "abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione" sono autenticamente interpretate nel senso che anche la sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportata dall'assegnatario nelle ipotesi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) dell'articolo 2, che intervenga in costanza di rapporto, comporta la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio.
3. Per effetto della nuova disciplina introdotta dalla lettera a) del comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le ATER, decide con deliberazione in ordine all'istituzione delle Commissioni presso le sedi decentrate degli ambiti territoriali di ciascuna ATER.
4. Entro i sessanta giorni successivi alla deliberazione di cui al comma 3, il Presidente della Giunta regionale nomina, con la medesima decorrenza, una Commissione per

l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per ciascuna delle sedi principali nonché, sulla base della deliberazione della Giunta regionale, per le sedi decentrate degli ambiti territoriali delle ATER di cui all'articolo 3 della l.r. 44/1999. Le Commissioni nominate ai sensi della legislazione previgente restano in carica, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino all'insediamento delle nuove Commissioni nominate ai sensi del presente comma.

Art. 4

(Integrazione all'art. 13 della l.r. 141/1997)

1. Al comma 2-quater dell'articolo 13 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative) dopo le parole "per l'applicazione del comma 2 ter." sono aggiunte le seguenti: "Il Piano demaniale marittimo riserva, altresì, una quota non inferiore al 20 per cento, su base comunale, delle aree demaniali marittime alla fruizione libera e gratuita. In considerazione della necessità di garantire che la quota di spiaggia attrezzata sia sufficiente a soddisfare le esigenze degli utenti e che risulti adeguata alla densità demografica di riferimento, per i Comuni con popolazione superiore ai 70 mila abitanti la predetta quota percentuale è ridotta al 10 per cento."
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento regionale competente in materia, adegua il vigente Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo alle disposizioni di cui al comma 1. La variazione al Piano di cui al presente comma, in quanto variazione formale ai sensi ed per gli effetti dell'articolo 71, comma 7, lettera b) della legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio) è soggetta alla procedura di approvazione semplificata di cui al medesimo articolo 71, comma 6, secondo e terzo periodo.

Art. 5

(Modifica all'art. 4 della l.r. 22/1998)

1. Il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 22 (Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale - Piano sociale regionale 1998/2000) è sostituito dal seguente:
"6. I successivi piani sociali sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali reso ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali)".

Art. 6

(Modifica all'art. 23 della l.r. 81/1998)

1. Al comma 6 dell'articolo 23 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) le parole: "Il Direttore dell'area territorio, sentito il Comitato consultivo tecnico-amministrativo per le derivazioni e dighe, istituito presso la medesima Direzione, presieduto dal Direttore medesimo e formato dai Dirigenti dei Servizi tecnici del territorio, del Servizio gestione demanio idrico e dighe e da un rappresentante dell'Avvocatura regionale, si pronuncia,

avvalendosi, ove ne ravvisi la necessità, delle funzioni consultive del C.R.T.A. di cui all'art. 3 della L.R. n. 12/1983, nel merito di eventuali opposizioni alle richieste di concessione riguardanti le piccole e le grandi derivazioni. Tale pronuncia dovrà avvenire nel termine di giorni 30 dalla richiesta; la partecipazione al Comitato è ricompresa fra quelle di competenza delle strutture partecipanti." sono soppresse.

Art. 7

(Modifica all'art. 20 della l.r. 44/1999)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica) dopo le parole "per almeno un quinquennio in enti di diritto privato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, con formazione universitaria ed iscritte in appositi albi professionali da almeno dieci anni".

Art. 8

(Modifiche alla l.r. 10/2004)

1. Alla legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 28, comma 4, le parole "Qualora il versamento venisse effettuato oltre la data del 15 marzo, si applica la sanzione prevista al comma 4, lettera a), dell'articolo 53" sono soppresse;
 - b) all'articolo 31, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) deliberano sulle quote di partecipazione dei cacciatori iscritti ed ammessi, nel rispetto del limite massimo della tassa di concessione governativa, con facoltà di riduzione della quota fino al 50% per i cacciatori iscritti ultrasettantenni. Qualora il versamento venisse effettuato oltre la data del 15 marzo, si applica un incremento di quota proporzionata al ritardo nel pagamento per il ritardo di un mese o frazione di mese da un minimo di euro 15,00 ad un massimo di euro 70,00;"
 - c) la lettera e) del comma 2 dell'articolo 31 è sostituita dalla seguente:

"e) svolgono compiti di gestione faunistica fermo restando il divieto di acquistare capi selvatici, da destinare a ripopolamento, provenienti da allevamenti di proprietà del Presidente o di un membro del comitato di gestione;"
 - d) all'articolo 35, comma 3, le parole ", inoltre stabilisce l'entità massima della quota di partecipazione che può essere richiesta dai Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia ai cacciatori iscritti e/o ammessi" sono soppresse.

Art. 9

(Modifica all'art. 2 della l.r. 32/2007)

1. Al comma 4-bis dell'articolo 2 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private), come inserito dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 9 dicembre 2024, n. 24 (Disposizioni in materia sociale, sanitaria, di attività produttive, trasporti, politiche della montagna, cultura, di natura istituzionale, ordinamentale e finanziaria) sono aggiunte, in

fine, le seguenti parole: "nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502."

Art. 10

(Modifiche all'art. 4-bis della l.r. 1/2008)

1. All'articolo 4-bis della legge regionale 11 febbraio 2008, n. 1 (Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l'accesso ai contributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3, le parole "entro il 30 marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "entro dodici mesi dalla istituzione del Registro di cui al comma 1";
 - b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2025, per il tramite del Dipartimento regionale competente, approva le linee guida aventi ad oggetto i contenuti minimi per la redazione del PEBA da parte dei Comuni nel caso in cui i medesimi non abbiano proceduto ad approvare strumenti propri, fermi restando i vincoli di legge relativamente alla loro adozione di cui all'articolo 32, commi da 20 a 25, della legge 41/1986. Al concetto di barriera architettonica la Regione integra quello di barriera sensoriale e percettiva o intellettuale riguardante le relative forme di disabilità. Nelle more della piena attuazione dell'articolo 2, l'avvenuta adozione del PEBA da parte delle Amministrazioni comunali e provinciali costituisce requisito preferenziale per la partecipazione ai bandi regionali."

Art. 11

(Integrazione all'art. 6 della l.r. 4/2009)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) è inserito il seguente:

"4-bis. Qualora i commissari di cui al comma 3 siano dipendenti regionali, trova applicazione, quanto ai permessi e alle aspettative, la disciplina di cui al Capo IV del Titolo III del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) relativa allo status degli amministratori locali. Ai commissari con qualifica di dirigente regionale si applica la disposizione di cui all'articolo 24, comma 3, del d.lgs. 165/2001."

Art. 12

(Modifica all'art. 3 della l.r. 38/2012)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 38 (Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo) è inserito il seguente:

"6-bis. L'ospitalità in spazi aperti può essere offerta, nel rispetto dei principi di connessione e prevalenza, predisponendo piazzole di sosta per tende, carrelli tenda, caravan, autocaravan, case mobili, mobile home, maxicaravan, sino ad un massimo di trentacinque piazzole per un totale di novanta posti per azienda; in tali casi il numero di persone ospitate negli spazi aperti può cumularsi al numero di persone ospitate nelle strutture ricettive aziendali, sino ad un massimo di cento persone ospitate contemporaneamente."

2. Il regolamento regionale n. 4/2014 (Regolamento di attuazione della L.R. 31 luglio 2012, n. 38 "Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo") è adeguato alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 13

(Integrazione all'art. 17 della l.r. 36/2013)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 36 (Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)), è inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di consentire il completamento dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché dei progetti oggetto di prestiti e/o finanziamenti statali ed europei, i soggetti pubblici esercenti l'attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti che sono destinatari dei predetti fondi continuano ad esercitare il servizio fino alla conclusione dell'attività di rendicontazione dei fondi medesimi anche nelle ipotesi in cui, nelle more, sia intervenuta l'organizzazione del servizio da parte di AGIR. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6."

Art. 14

(Modifiche alla l.r. 3/2014)

1. Alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 7, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per gli interventi eseguiti dai competenti Servizi regionali nell'ambito delle proprie funzioni di Autorità Idraulica, in qualità di soggetti attuatori di interventi per la regolarizzazione, conservazione, ripristino degli alvei fluviali atti al miglioramento dell'efficienza idraulica, il provvedimento finale viene adottato dal Dirigente del Servizio competente con approvazione del progetto esecutivo, che assume validità autorizzativa per tutti gli interventi previsti nel progetto e disciplinati dagli articoli 31 e 50.";

- b) all'articolo 31, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Rivestono carattere di assoluta rilevanza pubblica gli interventi eseguiti dai competenti Servizi regionali nell'espletamento delle funzioni di Autorità Idraulica per la regolarizzazione, conservazione, ripristino degli alvei fluviali atti al miglioramento dell'efficienza idraulica, che comportano l'abbattimento e lo sradicamento di alberature e/o porzioni di aree boschive, come definite dall'articolo 3, radicate in alveo e che ne hanno modificato la sezione di deflusso.";

- c) il comma 2 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:

"2. l'obbligo di compensazione non sussiste:

- a) per gli interventi eseguiti dai Servizi regionali in qualità di Autorità Idraulica di cui all'articolo 31, comma 2-bis, riconducibili alle circostanze previste al paragrafo 2.2, lettera g) dell'allegato A al Decreto 7 ottobre 2020 (Adozione delle linee guida relative alla definizione dei criteri minimi nazionali per l'esonero dagli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco);

- b) per gli arbusteti di cui all'articolo 3, comma 5.";
- d) all'articolo 50, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
- "7-bis. L'abbattimento e lo sradicamento di alberature isolate, a gruppi o filari, necessari per la realizzazione di interventi in alveo fluviale, ovvero all'interno del demanio idrico, eseguiti dai Servizi regionali competenti nell'ambito delle proprie funzioni di Autorità Idraulica, per finalità di regolarizzazione, conservazione, ripristino dell'efficienza idraulica a tutela della pubblica e privata incolumità, sono autorizzati dal Dirigente del medesimo Servizio soggetto attuatore con l'approvazione del progetto esecutivo. La Direzione del Genio Civile competente per territorio comunica annualmente al Servizio della Giunta regionale competente in materia di politiche forestali, l'elenco delle alberature rimosse in tali circostanze, che la Regione provvederà a reimpiantare in aree idonee, anche diverse.".

Art. 15

(Modifica all'art. 1 della l.r. 20/2016)

1. All'articolo 1, comma 5, della legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunità e aree montane) le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".

Art. 16

(Modifiche alla l.r. 22/2016)

1. Alla legge regionale 20 luglio 2016, n. 22 (Disciplina in materia di sagra tipica dell'Abruzzo, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande - Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 3-bis dell'articolo 4 è abrogato;
 - b) al comma 1 dell'articolo 7, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) può estendere fino ad un massimo di 12 giorni effettivi la durata dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle sagre e feste popolari di cui al comma 3 dell'articolo 4 in ragione della storicità e dell'attrattività turistica dell'evento nel territorio comunale;".

Art. 17

(Modifiche all'art. 7 della l.r. 46/2019 e abrogazione di norme)

1. All'articolo 7 della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46 (Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. La Regione Abruzzo e L'Agenzia di Protezione Civile, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, consentono ai soggetti pubblici e privati l'accesso ai dati meteorologici, climatologici e idrologici, senza oneri a carico degli stessi.".
2. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo sono abrogati:
 - a) l'articolo 23 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2012);
 - b) l'articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 (Modifica alla L.R. 12 maggio 2010, n. 17 (Modifiche alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in

materia di Commercio" e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio). Riconoscimento dell'Accademia delle Scienze d'Abruzzo quale centro culturale di alta specializzazione e modifiche alle leggi regionali nn. 91/1994, 7/2002, 15/2004, 1/2012, 68/2012 e 2/2013);

- c) l'articolo 5 della legge regionale 19 gennaio 2016, n. 5 (Legge di Stabilità Regionale 2016);
- d) l'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 2017, n. 10 (Legge di Stabilità Regionale 2017).

Art. 18

(Interpretazione autentica dell'art. 4, co. 3 della l.r. 46/2019)

1. L'espressione "parificato" di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 46/2019 è interpretata autenticamente nel senso che il trattamento economico spettante al Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile è quantificato in misura equivalente a quello degli altri Direttori regionali.

Art. 19

(Integrazione all'art. 41 della l.r. 3/2020)

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 41 della l.r. 3/2020 è inserito il seguente:
"10-bis. In sede di prima attuazione è istituito il Parco del Benessere dell'area Popoli Terme costituito dall'insieme dei Comuni collegati mediante Patti di collaborazione all'Agenzia di Promozione del Turismo Sostenibile di Popoli Terme, soggetto attuatore della presente legge; al Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo è affidato il coordinamento delle attività del Parco, sulla base degli indirizzi della Giunta regionale."

Art. 20

(Modifiche alla l.r. 3/2020 e alla l.r. 1/2021)

1. L'articolo 41-bis della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 (Legge di stabilità regionale 2020) è abrogato.
2. La lettera b) del comma 26 dell'articolo 19, della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2021) è abrogata.

Art. 21

(Modifica all'art. 2 della l.r. 31/2020)

1. Il comma 1-bis dell'articolo 2 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 31 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni in assenza del preventivo impegno di spesa per le attività relative all'escavazione del porto di Pescara, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:

"1-bis. A partire dall'anno 2025 tutti gli stanziamenti regionali relativi al programma Abruzzo Regione del Benessere sono ripartiti nella seguente misura: sessantacinque per cento all'ARTA e trentacinque per cento al Comune di Popoli Terme."

Art. 22

(Modifiche all'Allegato 3 alla l.r. 2/2022 e alla l.r. 6/2023)

1. All'Allegato 3 di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 gennaio 2022, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2022) il rigo:

Comune di Notaresco		70.000,00 euro	Realizzazione impianto sportivo località Grasciano	DPH
---------------------	--	----------------	--	-----

è sostituito dal seguente:

Comune di Notaresco		70.000,00 euro	Rifacimento piazza antistante la Chiesa di Santa Maria Assunta Grasciano	DPA
---------------------	--	----------------	--	-----

2. All'Allegato 3 di cui all'art. 37-ter della l.r. 6/2023 il rigo:

Comune di Notaresco		30.000,00 euro	Lavori di completamento impianto sportivo di Grasciano	DPH
---------------------	--	----------------	--	-----

è sostituito dal seguente

Comune di Notaresco		30.000,00 euro	Rifacimento piazza antistante la Chiesa di Santa Maria Assunta Grasciano	DPA
---------------------	--	----------------	--	-----

Art. 23

(Modifiche alla l.r. 26/2022)

1. Alla legge regionale 22 agosto 2022, n. 26 (Misure a sostegno della popolazione atte a limitare il disagio derivante dalla carenza idrica) sono apportate le seguenti modifiche:
- alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, le parole "realizzato in epoca antecedente al 1990" sono soppresse;
 - all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
 - al comma 1, le parole "e costituiti da più piani oltre il primo" sono soppresse;
 - alle lettera a) del comma 3, dopo le parole "non condominiali" sono inserite le seguenti: "o proprietarie di unità immobiliari all'interno di un edificio condominiale";
 - all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
 - al comma 2, le parole "250,00" e "1.500,00" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "750,00" e "4.500,00";
 - dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Le eventuali economie che residuano a seguito dell'erogazione dei contributi ripartiti nelle tre categorie di destinatari di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 secondo le percentuali ivi fissate possono essere utilizzate dall'ERSI per il soddisfacimento delle istanze non soddisfatte nell'annualità di riferimento relative ad una delle categorie ivi contemplate."
2. Le disposizioni di modifica di cui al comma 1 trovano applicazione ai procedimenti in corso e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente articolo. A tal fine l'ERSI provvede ad adeguare proporzionalmente l'importo da erogare per ciascuna tipologia di contributo indicata nel relativo avviso pubblico.

Art. 24

(Ulteriore modifica all'Allegato 3 di cui all'art. 37-ter della l.r. 6/2023)

1. All'allegato 3 di cui all'articolo 37-ter della l.r. 6/2023, a pagina 36, al rigo relativo al comune di Scafa, dopo le parole "Contributo per l'installazione di un ascensore Scuola media" sono inserite le seguenti: "e per interventi di rimozione di barriere architettoniche".

Art. 25

(Sostituzione dell'art. 32-bis della l.r. 10/2023)

1. L'articolo 32-bis della legge regionale 15 febbraio 2023, n. 10 (Disciplina del sistema turistico regionale), come inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della l.r. 21/2024, è sostituito dal seguente:

"Art. 32-bis

(Strutture residenziali universitarie)

1. Ai fini della presentazione della SCIA al SUAP del Comune competente per territorio per l'esercizio dell'attività, le strutture residenziali universitarie di cui all'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari), in possesso dei requisiti di cui all'allegato C al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 27 dicembre 2022, n. 1437 (Standard minimi dimensionali e qualitativi delle residenze universitarie) sono equiparate alle strutture ricettive alberghiere di cui alla presente legge.
2. Ai fini della presentazione della SCIA ai sensi del comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale approva la relativa modulistica unificata e standardizzata regionale sulla base dei requisiti di cui al d.m. 1437/2022 e successive modifiche e integrazioni."

Art. 26

(Modifiche alla l.r. 25/2023)

1. Alla legge regionale 6 giugno 2023, n. 25 (Riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'Agenzia è articolata in una struttura centrale e in una struttura periferica, secondo criteri di:
 - a) programmazione delle attività e degli interventi;
 - b) coordinamento e flessibilità delle aree funzionali e delle strutture periferiche.";
 - 2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'Agenzia ha sede legale e sede operativa principale presso Palazzo Silone, Regione Abruzzo, Via Leonardo Da Vinci 6, L'Aquila. L'Agenzia ha, inoltre, una sede operativa secondaria a Pescara in una delle strutture regionali individuate con atto della Giunta regionale.";

- b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) all'alinea del comma 1, le parole "Ferme restando le funzioni assegnate dalla l.r. 25/2000, l'Agenzia svolge altresì i seguenti compiti" sono sostituite dalle seguenti: "L'Agenzia svolge i seguenti compiti";
 - 2) al numero 2) della lettera f) del comma 1 le parole ", di importo superiore a euro 150.000,00" sono soppresse;
 - 3) la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"g) è deputata a stipulare accordi quadro e ad istituire sistemi dinamici di acquisto ai sensi rispettivamente degli articoli 59 e 32 del d.lgs. 36/2023, destinati ai soggetti di cui all'articolo 5;"
- c) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"b) i soggetti di cui al comma 1, lettera a) possono ricorrere all'Agenzia per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, nei casi e relativamente agli importi previsti dal comma 1 dell'articolo 62 del d.lgs. 36/2023;"
 - 2) alla lettera c) del comma 2 le parole ", fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 37 del d.lgs. 50/2016" sono soppresse;
- d) all'articolo 8, comma 1, le parole "dall'articolo 21 del decreto legislativo 50/2016" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 37 del d.lgs. 36/2023";
- e) all'articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il trattamento economico spettante al Direttore generale è equiparato al trattamento economico omnicomprensivo riconosciuto ai Direttori dei Dipartimenti regionali.";
- f) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Art. 19
(Risorse finanziarie)

1. Al fine di garantire il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge, all'Agenzia è autorizzato uno stanziamento annuo complessivo nei limiti delle risorse ordinarie stanziato sui capitoli 11061 e 11517 del bilancio regionale approvato annualmente.
 2. Le ulteriori risorse finanziarie dell'Agenzia sono costituite da:
 - a) risorse straordinarie regionali;
 - b) risorse straordinarie di cui all'articolo 6;
 - c) risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni assegnate in materia ovvero la quota ripartita del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 8;
 - d) risorse dell'Unione europea, statali e regionali per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti ed attività di interesse proprie dell'Agenzia;
 - e) risorse finanziarie derivanti dalla fornitura di prestazioni e servizi ad enti pubblici, aziende pubbliche o private, nonché da eventuali lasciti o donazioni."
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 8, 9, 10, 20 e 21 della legge regionale 4 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici).

3. Ogni richiamo all’Agenzia regionale dell’Abruzzo per la committenza (di seguito Agenzia) contenuto nella legge regionale 25/2000 è soppresso.
4. In conseguenza della soppressione dei compiti informatici dell’Agenzia regionale dell’Abruzzo per la committenza (di seguito Agenzia) ad opera del presente articolo, trovano applicazione le previsioni transitorie di cui ai commi seguenti.
5. La Regione, per il tramite del Dipartimento Risorse della Giunta regionale, subentra nell'esercizio dei compiti e delle funzioni ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di competenza della predetta Agenzia riferiti all’organizzazione e al funzionamento del comparto dei sistemi informatici, telematici e di comunicazione della Regione Abruzzo disciplinati dalla l.r. 25/2000. I beni mobili ed immobili nonché le attrezzature del "Centro servizi informatici e telematici in Val Vibrata" di Tortoreto, assegnati in uso gratuito all’Agenzia, tornano nell’uso esclusivo della Regione su cui gravano i relativi oneri, inclusi quelli connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
6. Il personale dell’Agenzia preposto all’espletamento delle funzioni informatiche transita nei ruoli della Giunta regionale secondo le modalità di cui ai commi 7 e 8 e nel rispetto della legislazione statale vigente in materia di pubblico impiego, salvo quanto previsto dal comma 8. La Regione Abruzzo succede nei rapporti di lavoro con il personale transitato alle condizioni giuridiche ed economiche esistenti al momento dell’inquadramento e con mantenimento dei diritti maturati dai dipendenti.
7. Le procedure di inquadramento del personale sono svolte nel rispetto delle previsioni di cui al combinato disposto dell'articolo 2112 del codice civile e dell'articolo 31 del d.lgs. 165/2001 e nell’osservanza delle procedure di informazione e di consultazione previste dall'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee), tra la Giunta regionale d'Abruzzo, l’Agenzia, le OO.SS. e la RSU della Giunta regionale d'Abruzzo e dell’Agenzia ove costituita.
8. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Dipartimento Risorse della Giunta regionale, d’intesa con il Direttore dell’Agenzia, avvia la procedura per l’inquadramento del personale interessato. Il Direttore dell’Agenzia ne dà comunicazione al predetto personale che, entro venti giorni, può comunicare la propria volontà di rimanere nei ruoli dell’Agenzia. In tal caso il personale viene impiegato nello svolgimento delle funzioni di committenza, anche previa indizione di corsi di riqualificazione per adeguare i relativi profili professionali. Decorso inutilmente il predetto termine, il personale è sottoposto alla procedura di inquadramento nei ruoli della Giunta regionale ed è assegnato presso il Dipartimento Risorse.
9. In conseguenza del passaggio del personale interessato dai ruoli dell’Agenzia ai ruoli della Giunta regionale sono corrispondentemente adeguate le relative dotazioni organiche.
10. La Giunta regionale, anche per il tramite del Dipartimento Risorse, ed il Direttore dell’Agenzia, ciascuno per competenza, adottano ogni atto necessario all’attuazione del presente articolo.

Art. 27

(Modifica all'art. 26 della l.r. 4/2024)

1. Al comma 7 dell'articolo 26 della legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4 (Legge di stabilità regionale 2024) le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

Art. 28
(Modifiche all'Allegato 3 della l.r. 4/2024)

1. All'Allegato 3 della l.r. 4/2024, come da ultimo integrato dall'articolo 4, comma 1, della l.r. 26/2024, sono apportate le seguenti modifiche:

le righe:

Parrocchia San Bernardino Gissi		20.000,00 €	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA	2	5	2
Parrocchia Santa Maria Assunta (Gissi)		10.000,00 €	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA	2	5	2
Ass Culturale Meridiana		3.000,00 €	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ASSOCIATIVA, SPESE DI FUNZIONAMENTO ED EVENTI	1	5	2
ASS SPORTIVA NUOTO DISABILI SULMONA		5.000,00 €	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ASSOCIATIVA, SPESE DI FUNZIONAMENTO ED EVENTI	1	5	2
SSD PENNE CALCIO		10.000,00 €	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ASSOCIATIVA, SPESE DI FUNZIONAMENTO ED EVENTI	1	6	1
ASSOCIAZIONE LA VILLA ASD		10.000,00 €	PER PROGETTO CAFFÈ ALZHEIMER	1	6	1
Chiesa San Nicola di Vasto		20.000,00 €	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA	2	5	2
Parrocchia di stellamaris Vasto marina		5.000,00 €	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA	2	5	2
Chiesa parrocchiale San Savino Vescovo (FURCI)		14.000,00 €	Contributo per lavori di manutenzione straordinaria su Chiesa parrocchiale San Sabino Vescovo sita in Furci	2	5	2
Santuario Beato Angelo di Furci		10.800,00 €	Rifacimento altare Parrocchia di San Sabino Vescovo	2	5	2
SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE DI MONTEODORISIO		7.000,00 €	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RIFACIMENTO DEL TETTO	2	5	2
Gruppo Alpini Taranta Peligna		3.000,00 €	spese funzionamento, attività ed eventi associativi	1	11	1

sono sostituite dalle seguenti:

Parrocchia Santa Maria Assunta (Gissi)		20.000,00 €	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA SAN BERNARDINO	2	5	2
Parrocchia Santa Maria Assunta (Gissi)		10.000,00 €	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA SAN BERNARDINO	2	5	2
Ass. Culturale Meridio		3.000,00 €	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ASSOCIATIVA, SPESE DI FUNZIONAMENTO ED EVENTI	1	5	2
ASS. SPORTIVA NUOTO SULMONA		5.000,00 €	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ASSOCIATIVA, SPESE DI FUNZIONAMENTO ED EVENTI	1	5	2
SSD PENNE 1920		10.000,00 €	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ASSOCIATIVA, SPESE DI FUNZIONAMENTO ED EVENTI	1	6	1
LA VILLA ASD		10.000,00 €	PER PROGETTO CAFFÈ ALZHEIMER	1	6	1

Parrocchia San Pietro di Vasto		20.000,00 €	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA SAN NICOLA DI VASTO	2	5	2
Parrocchia Santa Maria Stella Maris (Vasto)		5.000,00 €	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA	2	5	2
Parrocchia San Sabino Vescovo (FURCI)		14.000,00 €	Contributo per lavori di manutenzione straordinaria su Chiesa parrocchiale San Sabino Vescovo sita in Furci	2	5	2
Parrocchia San Sabino Vescovo (FURCI)		10.800,00 €	Manutenzione straordinaria chiesa San Sabino Vescovo	2	5	2
Parrocchia San Giovanni Battista di Monteodorisio		7.000,00 €	Contributo per impianto di riscaldamento e rifacimento del tetto – Santuario Madonna delle Grazie di Monteodorisio	2	5	2
A.N.A. – Sezione Abruzzi – Gruppo Di Taranta Peligna (Ch)		3.000,00 €	spese funzionamento, attività ed eventi associativi	1	11	1

Art. 29
(Modifiche alla l.r. 9/2024)

1. Alla legge regionale 23 maggio 2024, n. 9 (Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2023), come integrata dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 24/2024 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 dell'articolo 2-bis, dopo le parole "sono adottati," sono inserite le seguenti: "conformemente al Programma Operativo della Regione Abruzzo 2025-2027,";
 - b) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2-ter, dopo la parola "verifica" sono inserite le seguenti: ", conformemente al Programma Operativo della Regione Abruzzo 2025-2027,";
 - c) l'articolo 2-quater è abrogato.

Art. 30
(Modifica all'art. 22 della l.r. 15/2024)

1. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 17 settembre 2024, n. 15 (Assestamento al Bilancio di previsione 2024-2026 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:
"3. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento Territorio – Ambiente, adotta lo schema di convezione tra i soggetti di cui al comma 2 e definisce le modalità organizzative ed operative dell'Osservatorio."
2. La Giunta regionale provvede all'attuazione di quanto previsto dal comma 1 entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.

Art. 31
(Modifiche all'art. 9 della l.r. 22/2024)

1. All'articolo 9 della legge regionale 19 novembre 2024, n. 22 (Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (interventi per messa in sicurezza fiume Saline a Montesilvano in

corrispondenza attraversamento autostradale A14 - lavori in somma urgenza) e ulteriori disposizioni urgenti) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 3 e 4 sono abrogati;
- b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. Il Dipartimento della Giunta competente per materia provvede all'attuazione del presente articolo."

Art. 32

(Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 23/2024)

1. L'articolo 4 della legge regionale 19 novembre 2024, n. 23 (Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (fornitura hardware idoneo a supportare software per programmazione e pianificazione dei servizi di TPL) e ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Modifica all'Allegato 3 della l.r. 6/2023)

1. All'Allegato 3 di cui al comma 1 dell'articolo 37-er della legge regionale 1° febbraio 2023, n. 6 (Legge di stabilità regionale 2023) il rigo:

Comune di Notaresco	40.000,00 euro	Rifacimento bagni pubblici	DPH
---------------------	----------------	----------------------------	-----

è sostituito dal seguente

Comune di Notaresco	40.000,00 euro	Lavori di completamento dell'intervento di messa in sicurezza del sito ex palestra di Guardia Vomano	DPH
---------------------	----------------	--	-----

..

Art. 33

(Modifiche all'art. 12 della legge regionale approvata con verbale di Consiglio n. 16/1 del 30 dicembre 2024)

1. All'articolo 12 della legge regionale approvata con verbale di Consiglio n. 16/1 del 30 dicembre 2024 (Legge di stabilità regionale 2025) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2, dopo le parole "un contributo annuale" sono inserite le parole "per il triennio 2025-2027";
 - b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 2 si provvede, nei limiti dell'importo ivi indicato, con le risorse allocate nell'ambito della Missione 05, Programma 02, Titolo 1, dello stato generale della spesa del bilancio regionale per il triennio 2025-2027."

Art. 34

(Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale approvata con verbale di Consiglio n. 16/1 del 30 dicembre 2024)

1. L'articolo 13 della legge regionale approvata con verbale di Consiglio regionale n. 16/1 del 30 dicembre 2024 (Legge di stabilità regionale 2025) è sostituito dal seguente:

"Art. 13

(Finanziamento leggi regionali in ambito culturale)

1. Per l'esercizio 2025, è autorizzato il finanziamento di leggi regionali di spesa nell'ambito del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, per gli importi indicati nella seguente tabella:

leggi regionali da finanziare	2025
La Notte dei Serpenti - art. 20, L.R. 16/2020	200.000,00
Progetto speciale territoriale di valorizzazione e riqualificazione dei tratturi - art. 20, L.R. 16/2020	150.000,00
Festival dei Popoli Europei - art. 20, L.R. 16/2020	100.000,00
Tutela delle Minoranze Linguistiche - art. 8, L.R. 23/2020	50.000,00
Festival Dannunziano - L.R. 20/2019	500.000,00
Progetti valorizzazione patrimonio medievale - L.R. 19/2020	100.000,00

2. Agli oneri connessi all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamenti appositamente allocato nell'ambito di Titolo 1, Missione 05, Programma 02, dello stato generale della spesa."

Art. 35

(Modifiche all'art. 15 della legge regionale approvata con verbale di Consiglio n. 16/2 del 30 dicembre 2024)

1. All'articolo 15, rubricato "Autonomia del Consiglio regionale", della legge regionale approvata con verbale di Consiglio regionale n. 16/2 del 30 dicembre 2024 (Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027), le parole "euro 195.000,00" sono sostituite dalle parole "euro 345.000,00" e le parole "euro 0,00" sono sostituite dalle parole "euro 150.000,00".

Art. 36

(Attuazione degli interventi di cui all'art. 13 della legge regionale approvata con verbale di Consiglio n. 16/1 del 30 dicembre 2024)

1. In virtù delle disposizioni recate dall'articolo 18, comma 2, della legge regionale 10 luglio 2024, n. 11 (Disposizioni in materia di urbanistica e trasporti, cultura ed informazione: modifiche alle leggi regionali nn. 58/2023, 10/2011, 46/2013, 20/2023. Disposizioni ordinamentali, di proroga e ulteriori disposizioni) in base a cui all'attuazione degli eventi previsti dall'articolo 20 della legge regionale 9 luglio 2020, n. 16, provvede la Giunta regionale per il tramite del Dipartimento regionale competente in materia di cultura, e dunque al fine di dare attuazione per l'esercizio 2025 agli interventi di cui all'articolo 13, rubricato "Finanziamento Leggi Regionali in ambito Culturale", della legge regionale approvata con verbale di Consiglio regionale n. 16/1

del 30 dicembre 2024, come sostituito dall'articolo 34 della presente legge, al bilancio di previsione 2025-2027 sono apportate le seguenti variazioni:

- a) Esercizio 2025, in termini di competenza e cassa:
 - 1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo Notte dei Serpenti, Transumanza e Festival dei Popoli Europei ex art. 20, L.R. 16/2020", per euro 450.000,00, destinando detta somma complessiva per l'ammontare di euro 200.000,00 a sostegno della manifestazione "La Notte dei Serpenti", per l'importo di euro 150.000,00 al "Progetto speciale territoriale di valorizzazione e riqualificazione dei tratturi" e per l'ammontare di euro 100.000,00 al "Festival dei Popoli Europei";
 - 2) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo Tutela delle Minoranze Linguistiche art. 8, L.R. 23/2020", per euro 50.000,00;
 - 3) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo Festival Dannunziano L.R. 20/2019", per euro 500.000,00;
 - 4) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo progetti valorizzazione patrimonio medievale – L.R. 19/2020", per euro 100.000,00;
 - 5) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 1.100.000,00.
2. All'impegno delle spese di cui al comma 1 si provvede esclusivamente all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate ivi indicate.

Art. 37

(Rifinanziamento di leggi regionali in materia di cultura e abrogazione di norme)

1. La legge regionale 16 luglio 2019, n. 20 (Istituzione del Festival dannunziano), per l'annualità 2025 è rifinanziata per euro 329.000,00 a valere sullo stanziamento della Missione 05, Programma 02, Titolo 01, del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, annualità 2025, prevedendo a tal uopo apposito trasferimento in favore della Fondazione Consiglio Regionale Eventi - CREA.
2. La legge regionale 31 luglio 2020, n. 19 (Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della regione Abruzzo), per l'annualità 2025 è rifinanziata per euro 78.000,00 a valere sullo stanziamento della Missione 05, Programma 02, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, annualità 2025, prevedendo in merito specifico trasferimento in favore della Fondazione Consiglio Regionale Eventi - CREA.
3. L'articolo 20 (Interventi di sostegno, promozione e valorizzazione della transumanza e del patrimonio tratturale regionale) della l.r. 16/2020, per l'annualità 2025 è rifinanziato per euro 150.000,00 a valere sullo stanziamento della Missione 05, Programma 02, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, annualità 2025, prevedendo al riguardo apposito trasferimento in favore della Fondazione Consiglio Regionale Eventi - CREA.
4. Per il finanziamento di eventi, attività ed iniziative organizzate dalle scuole abruzzesi in memoria dell'Olocausto e delle vittime delle Foibe, ivi incluse le visite nei luoghi della memoria, a cura del Dipartimento regionale competente in materia, per l'esercizio 2025 è autorizzata la iscrizione di apposito stanziamento di euro 27.000,00, a valere sullo

stanziamento della Missione 05, Programma 02, Titolo 1, Capitolo 61410, del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, annualità 2025, prevedendo al riguardo apposito trasferimento in favore della Fondazione Consiglio Regionale Eventi - CREA.

5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, recanti oneri per complessivi euro 584.000,00, al bilancio di previsione finanziario 2025-2027, per l'annualità 2025, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02, stanziamento di nuova istituzione, per euro 584.000,00;
 - b) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 584.000,00.
6. L'articolo 32 della l.r. 24/2024 è abrogato.
7. L'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 28 (Modifiche alle leggi regionali 58/1989, 5/2024, 24/2024, 20/2023 e ulteriori disposizioni) è abrogato.

Art. 38

(Disposizioni a sostegno della cultura)

1. La Regione, per l'attuazione della legge regionale 16 luglio 2019, n. 20 (Istituzione del Festival dannunziano), della legge regionale 31 luglio 2020, n. 19 (Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della regione Abruzzo), dell'articolo 20 della legge regionale 9 luglio 2020, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni), della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 61 (Istituzione del "Festival della Sostenibilità") e di altre disposizioni normative regionali finalizzate all'organizzazione diretta di eventi culturali, si avvale della fondazione "Consiglio regionale Eventi" (CREA) di cui al Titolo II-bis della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione).
2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse stanziate per il finanziamento delle leggi di disciplina degli eventi di cui al comma 1 sono trasferite alla fondazione CREA e finalizzate all'organizzazione degli eventi la cui programmazione è oggetto di approvazione da parte del Dipartimento regionale competente in materia di cultura, nonché agli eventi già realizzati e oggetto di rendicontazione.
3. E' fatta salva la facoltà per la Giunta regionale di avvalersi di altro ente il cui statuto preveda tra le finalità l'organizzazione di eventi.
4. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di cultura provvedono all'adozione di tutti gli atti occorrenti e necessari all'attuazione del presente articolo.

Art. 39

(Norma di attuazione della l.r. 46/2014)

1. Le risorse finanziarie iscritte nella Missione 5, Programma 2, capitolo 61665 "Fondo Unico Regionale per la Cultura" del bilancio di previsione regionale 2025-2027, annualità 2025, sono destinate per l'importo di euro 2.116.255,00 alla copertura del saldo dovuto ai soggetti beneficiari per le attività già svolte, in esito al procedimento di rendicontazione.

2. La Giunta regionale e il Dipartimento competente per materia provvedono all'attuazione del presente articolo.

Art. 40

(Misure volte a favorire la realizzazione dei progetti finanziati dai fondi FSC, FSE, FESR, PNRR)

1. Al fine di consentire il completamento dei progetti finanziati dai fondi FSC, FSE, FESR, PNRR, nel rispetto dei tempi concordati, su richiesta dei Direttori dei Dipartimenti preposti, la Giunta regionale è autorizzata ad attivare le procedure di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) del personale dirigenziale in comando presso il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, Dipartimento Lavoro e Attività Produttive con comprovata e peculiare professionalità e conoscenza degli ambiti regionali di intervento.

Art. 41

(Disposizioni concernenti il personale della Giunta regionale)

1. A tutela dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa dell'Ente, su motivata richiesta dei competenti componenti la Giunta regionale e dei Direttori di Dipartimento interessati, sono autorizzate le proroghe degli incarichi dirigenziali della Giunta conferiti a dirigenti di altre Amministrazioni, collocati in posizione di comando ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis del d.lgs. 165/2001, in scadenza nell'annualità 2025, per il termine massimo di un anno, nel rispetto della durata degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19 del d.lgs. 165/2001, e nell'invarianza della spesa di personale dell'Ente.
2. Al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività di competenza da parte dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile anche a seguito del riconoscimento della Personalità Giuridica di Diritto Pubblico e della piena operatività della stessa, è autorizzato il distacco, ove del caso parziale, sino al 31 dicembre 2025 del personale già impiegato in precedenza presso la medesima Agenzia che manifesti la propria disponibilità, restando a carico della Regione Abruzzo il solo trattamento economico fondamentale ed accessorio, con esclusione degli oneri per lavoro straordinario, turni di reperibilità e analoghi istituti, e ciò trattandosi di prestazioni rese nell'interesse della stessa Regione Abruzzo e nell'invarianza della spesa di personale dell'Ente.

Art. 42

(Partecipazione della Regione Abruzzo al Salone del Libro di Torino e rifinanziamento dell'art. 32 della l.r. 15/2024)

1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, dello Statuto regionale, promuove la cultura e valorizza le iniziative culturali e riconosce la rilevanza del Salone internazionale del libro di Torino quale fiera più importante dell'editoria italiana.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la partecipazione della Regione Abruzzo al Salone internazionale del libro che si terrà a Torino dal 15 al 19 maggio 2025.
3. Ai fini della partecipazione della Regione di cui al comma 2, è autorizzata per l'esercizio 2025 la spesa di euro 30.000,00 sul capitolo di nuova istituzione denominato

"Partecipazione della Regione Abruzzo al Salone del Libro di Torino" nell'ambito della Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio regionale 2025-2027, alla cui copertura si fa fronte attraverso la rimodulazione delle risorse allocate e disponibili alla medesima unità di voto indicata (Missione 05, Programma 02, Titolo 1).

4. Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse stanziare di cui al comma 3 è riservata alle case editrici abruzzesi che ne facciano richiesta, a titolo di compartecipazione alle spese, per la partecipazione autonoma con proprio stand.
5. Il Dipartimento regionale competente in materia di cultura e la Giunta regionale provvedono all'adozione degli atti occorrenti e necessari, ivi comprese le dovute variazioni al bilancio regionale 2025-2027, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 43

(Proroga degli organi dell'Ente Parco regionale Sirente Velino)

1. Al fine di agevolare la programmazione e la realizzazione degli interventi del PNRR, del Piano nazionale complementare e del Fondo per lo sviluppo e la coesione nell'area protetta del Parco regionale Sirente Velino, la durata in carica del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogato fino alla scadenza dei consiglieri nominati in data più recente.

Art. 44

(Disposizioni urgenti in materia di personale della Protezione Civile)

1. Al fine di garantire la continuità operativa della Protezione Civile, entro il 15 marzo 2025, il Direttore dell'Agenzia provvede all'adozione e alla pubblicazione dei relativi bandi, al fine di consentire la stabilizzazione del personale a tempo determinato dell'Agenzia di Protezione Civile della Regione Abruzzo, che entro la prima decade di marzo 2025 abbia maturato i requisiti previsti dal decreto legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

Art. 45

(Trasferimento in favore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile risorse personale transitato nei ruoli dell'Agenzia)

1. Al fine di consentire all'Agenzia regionale di Protezione Civile la corresponsione degli emolumenti stipendiali in favore del personale della Giunta regionale definitivamente transitato nei ruoli dell'Agenzia dal 1° gennaio 2025, è riconosciuto un trasferimento ulteriore di euro 1.768.456,00 con decorrenza dall'esercizio 2025 e ciò mediante corrispondente incremento dello stanziamento del capitolo di spesa 151450, denominato "Trasferimenti regionali correnti in favore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile", allocato nell'ambito di Titolo 1, Missione 11, Programma 01 ed assegnato al Dipartimento Territorio-Ambiente.
2. Al bilancio regionale di previsione 2025-2027 sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:

- a) Esercizio 2025, in termini di competenza e cassa:
 - 1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, capitolo denominato "Trasferimenti regionali correnti in favore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile", per euro 1.768.456,00;
 - 2) in diminuzione parte spesa: riduzione degli stanziamenti di spesa di cui a Missione 11, Programma 01, Titolo 1, indicati nell'elenco allegato, per euro 1.768.456,00;
 - b) Esercizio 2026, per sola competenza:
 - 1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, capitolo denominato "Trasferimenti regionali correnti in favore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile", per euro 1.768.456,00;
 - 2) in diminuzione parte spesa: riduzione degli stanziamenti di spesa di cui a Missione 11, Programma 01, Titolo 1, indicati nell'elenco allegato, per euro 1.768.456,00;
 - c) Esercizio 2027, per sola competenza:
 - 1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, capitolo denominato "Trasferimenti regionali correnti in favore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile", per euro 1.768.456,00;
 - 2) in diminuzione parte spesa: riduzione degli stanziamenti di spesa di cui a Missione 11, Programma 01, Titolo 1, indicati nell'elenco allegato, per euro 1.768.456,00.
3. Per le annualità successive al 2027, al finanziamento dell'intervento di cui al presente articolo si provvede con legge di bilancio.

Art. 46

(Istituzione Fondo per il finanziamento del potenziale disavanzo del Servizio Sanitario Regionale al 31 dicembre 2024)

1. Per la copertura finanziaria del potenziale disavanzo del Servizio Sanitario Regionale al 31 dicembre 2024, tuttora in corso di definitiva quantificazione, al bilancio di previsione finanziario 2025-2027, annualità 2025, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza, per l'importo complessivo di euro 10.000.000,00:
 - a) in aumento parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione ed iscrizione denominato "Fondo per il finanziamento del potenziale disavanzo del Servizio Sanitario Regionale al 31 dicembre 2024", per euro 10.000.000,00;
 - b) in aumento parte entrata mediante applicazione della quota accantonata dell'avanzo di amministrazione da utilizzare nelle forme di legge per l'importo di euro 10.000.000,00.

Art. 47

(Norma finanziaria)

1. All'attuazione degli articoli di cui alla presente legge recanti oneri finanziari si fa fronte con le modalità indicate negli articoli medesimi.
2. Dall'attuazione dei restanti articoli non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 48
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (B.U.R.A.T.).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 17/4 del 4.2.2025, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE